

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE
(Approvato con delibera COA del 29.03.2021)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative riconosciute dalla legge, ha adottato il seguente regolamento in conformità alla legge professionale e ai regolamenti del Consiglio Nazionale Forense.

SOMMARIO

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

- Art. 1. Il tirocinio forense presso l'Ordine degli Avvocati di Sondrio
- Art. 2. Il tirocinio presso più Avvocati
- Art. 3. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o Uffici legali di enti pubblici
- Art. 4. Il tirocinio all'estero
- Art. 5. Il tirocinio durante l'ultimo anno di studi universitari
- Art. 6. Interruzione del tirocinio
- Art. 7. Sospensione del tirocinio
- Art. 8. Abilitazione al patrocinio sostitutivo
- Art. 9. Rapporti con i praticanti - Consigliere delegato

PARTE SECONDA: L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI

- Art. 10. Modalità di iscrizione

PARTE TERZA: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

- Art. 11. Svolgimento della pratica
- Art. 12. Frequentazione delle udienze
- Art. 13. Adempimenti per il riconoscimento del singolo semestre
- Art. 14. Il certificato di compiuta pratica
- Art. 15. Trasferimento del tirocinante e certificato di compiuta di pratica parziale
- Art. 16. Scuola Forense
- Art. 17. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
- Art. 18. Tirocinio presso Uffici Giudiziari
- Art. 19. Altri percorsi formativi

PARTE QUARTA: DOVERI DELL'AVVOCATO

- Art. 20. Doveri dell'Avvocato presso il quale si svolge il tirocinio

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21. Disciplina transitorie ed entrata in vigore del regolamento

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

IL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento a contenuto teorico, pratico e deontologico, del praticante avvocato finalizzato al conseguimento delle capacità necessarie per l'esercizio della professione di Avvocato e alla gestione di uno studio legale, nonché all'apprendimento consapevole dei principi etici e delle regole deontologiche per garantirne l'imprescindibile rispetto.
2. I praticanti, come sancito dall'art. 2 comma 2 del Codice Deontologico Forense, sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli Avvocati e al potere disciplinare dei Consigli Distrettuali di Disciplina.
3. Il tirocinio professionale si svolge presso lo Studio di un Avvocato iscritto dell'Ordine di Sondrio nei termini e nei modi disciplinati dalla legge, dalle fonti regolamentari del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio.
4. Il tirocinio ha durata di 18 mesi, decorre dalla data della delibera di iscrizione del Consiglio dell'Ordine e deve essere connotato da continuità nella frequenza. In caso di interruzioni o sospensioni del tirocinio non rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.
5. Durante il tirocinio il praticante ha altresì l'obbligo ⁽¹⁾ di frequentare i corsi di una scuola di formazione forense.

ART. 2

TIROCINIO PRESSO PIU' AVVOCATI

1. Il praticante che vuole integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro iscritto nell'Albo degli Avvocati di Sondrio, a mente dell'articolo 41 comma 8 della legge 247/2012, deve presentare preventiva richiesta al Consiglio dell'Ordine indicando le modalità concrete di svolgimento del tirocinio. Alla richiesta deve essere allegata dichiarazione di disponibilità dell'Avvocato presso cui intende svolgere il tirocinio integrativo. Tale dichiarazione deve avere i contenuti di cui all'art. 10 comma 4.
2. Il praticante può svolgere il tirocinio professionale al massimo presso due avvocati, i quali, ognuno per la parte che compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano al praticante che svolga il tirocinio in uno Studio Legale Associato o in una Società Tra Avvocati.

ART. 3

TIROCINIO PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO O UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI

1. Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio legale di un ente pubblico, per non più di dodici mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato del libero Foro,

⁽¹⁾ Leggasi facoltà; l'obbligo riguarderà, salvo differimenti, i tirocinanti che si iscriveranno a partire dal 01.04.2022.

iscritto nell'Albo ordinario.

ART. 4 TIROCINIO ALL'ESTERO

1. Il tirocinio può inoltre essere svolto per non più di 6 mesi in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di Avvocato, abilitati all'esercizio della professione. In questo caso il praticante dà preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e l'equivalenza di tale qualifica al titolo di Avvocato. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso e ciò deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal medesimo. Al termine del semestre svolto all'estero il praticante presenta al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività dell'attività svolta, secondo le norme del paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. La documentazione redatta nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio dovrà essere accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, previa eventuale audizione dell'interessato, valuta il riconoscimento del periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio.
2. Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non riconoscere il periodo di tirocinio all'estero ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano insufficienti.
3. In ogni caso, il tirocinio all'estero non esime il praticante dall'obbligo di svolgere comunque, nel corso della durata del tirocinio, un semestre presso un Avvocato iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio o presso l'Avvocatura dello Stato. Fermo l'obbligo (*vedi nota 1*) di frequentare la Scuola Forense o un corso equipollente.
4. Il Consiglio si riserva di valutare previa specifica domanda motivata lo svolgimento di un periodo di pratica forense in paesi extraeuropei.

ART. 5 TIROCINIO DURANTE L'ULTIMO ANNO DI STUDI UNIVERSITARI

1. La possibilità prevista dall'articolo 41 comma 6 lettera d) della L. 247/2012 di svolgere la pratica per non più di sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, da parte degli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, è subordinata per la sua concreta applicazione alla preventiva stipula di una convenzione tra la Facoltà di Giurisprudenza ed un Consiglio dell'Ordine.

ART. 6 INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio può essere interrotto solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione o per sanzioni disciplinari inflitte all'Avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso.
2. Il praticante che necessita di interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni di tale interruzione.
3. Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda rigetta la richiesta di interruzione. L'interessato deve essere sentito.

4. Nel caso di accoglimento della domanda il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Cessata la causa dell'interruzione il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l'anzianità maturata al momento della causa interruttiva.

ART. 7 SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

1. È facoltà del Consiglio dell'Ordine accordare su richiesta motivata dell'interessato periodi di sospensione del tirocinio per un periodo massimo di 6 mesi, superato il quale, se il tirocinio non riprende il praticante è cancellato dal registro e il periodo compiuto rimane privo di effetti.

ART. 8 ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

1. Durante il tirocinio il praticante Avvocato, decorsi 6 mesi dalla iscrizione nel registro, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo.
2. La domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo dovrà essere sottoscritta oltre che dall'interessato anche dall'Avvocato e dovrà contenere la dichiarazione di quest'ultimo circa la consapevole assunzione degli oneri deontologici che gravano in punto di controllo e responsabilità dell'operato del praticante.
3. Alla presentazione della domanda, anche nell'interesse del praticante stesso, seguirà colloquio avanti al Consiglio per la verifica delle competenze tecnico-deontologiche dell'istante anche relative agli specifici limiti del patrocinio sostitutivo. Solo il positivo superamento della verifica consentirà l'iscrizione nell'apposito registro.
4. L'attività sostitutiva come sopra indicata può essere svolta, senza limiti territoriali, in ambito civile, avanti al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19.02.1998 n. 51 rientravano nella competenza del Pretore.
5. Per poter esercitare l'attività di sostituto, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41 comma 12 della L. 247/2012, il praticante Avvocato, superato con profitto la verifica, assume avanti al Consiglio dell'Ordine riunito in pubblica seduta l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della L. 31.12.2012 n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata della parola "praticante" avanti alla parola "Avvocato" e dunque: *«Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante Avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento»*. Il verbale sottoscritto dell'impegno solenne assunto dal praticante Avvocato è comunicato dal Consiglio dell'Ordine al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
6. L'abilitazione all'esercizio del patrocinio sostitutivo ha vigenza massima di 5 anni, salvo il caso di sospensione dell'esercizio professionale non determinata dal giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
7. Ai fini del computo del quinquennio, l'abilitazione decorre dalla data della delibera consiliare di abilitazione. L'effettiva attività è condizionata all'aver prestato l'impegno solenne avanti il Consiglio dell'Ordine. Il provvedimento di abilitazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine:

- al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato;
 - all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.
8. Il praticante decadrà automaticamente dall'esercizio del patrocinio sostitutivo professionale dopo il decorso di 5 anni e 6 mesi dalla prima iscrizione nel registro dei praticanti.
 9. Ai sensi del Codice Deontologico Forense è fatto dovere anche ai praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di curare costantemente la propria preparazione professionale attraverso studio individuale e partecipazione ad iniziative culturali.

ART. 9

RAPPORTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE CON I PRATICANTI

1. Il Consiglio affida ad un proprio Consigliere funzioni di tutoraggio e di verifica dell'andamento dei tirocini professionali.
2. Il Consigliere delegato ha il compito di tenere i rapporti con i praticanti, di monitorare il corretto svolgimento del tirocinio da parte dei medesimi, di esaminare i libretti di pratica e la documentazione ad essi corredata e di segnalare al Consiglio eventuali criticità, irregolarità e comportamenti posti in essere in violazione del Codice Deontologico Forense, dai praticanti e dagli Avvocati presso i quali viene svolta la pratica.
3. Il Consigliere ha la facoltà di convocare i tirocinanti ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

PARTE SECONDA

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI

ART. 10

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione al Registro dei praticanti è scaricabile dal sito istituzionale raggiungibile all'indirizzo <https://www.ordineavvocatisondrio.it>; alla stessa, debitamente compilata e corredata dalla documentazione richiesta, deve essere altresì allegata una dichiarazione dell'interessato il quale, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
 - se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori del tirocinio forense, indicandone giorni ed orari;
 - se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
 - se svolga ulteriori contestuali percorsi di tirocinio per l'accesso ad altre professioni.
2. Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forense.
3. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma 1.
4. Alla domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti deve essere altresì allegata dichiarazione dell'Avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere il tirocinio, dichiarazione nella quale questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare la disponibilità ad accogliere per il tirocinio l'interessato specificando il numero e il nominativo di eventuali altri praticanti già presenti; la dichiarazione dovrà essere infine corredata da attestazione di regolarità rispetto agli oneri

posti a suo carico dalla L. 247/2012 anche in materia di formazione.

5. Ove il tirocinio sia svolto in uno studio legale associato o nell'ambito di società tra avvocati, la dichiarazione di disponibilità dovrà essere sottoscritta dal solo Avvocato che assume su di sé l'impegno formativo.

6. Il Consiglio dell'Ordine verifica la sussistenza dei presupposti risultanti dalla dichiarazione di cui al comma 1 o dalla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4 e in difetto nega l'iscrizione al Registro dei praticanti o, se già concessa, la revoca.

PARTE TERZA

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

ART. 11

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

1. Il praticante nello svolgimento del tirocinio deve dedicarsi all'addestramento professionale teorico e pratico, al fine di conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di Avvocato e per la gestione di uno studio legale nel rigoroso rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche della professione.
2. Il praticante è tenuto ad un'assidua (preferibilmente quotidiana) frequentazione dello studio, da coniugarsi con la partecipazione alle udienze. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista per almeno 20 ore settimanali.
3. Il praticante ha l'obbligo (*vedi nota 1*) di frequentare i corsi di una scuola di formazione forense, è tenuto al costante aggiornamento professionale ed allo studio individuale, indipendentemente dall'attività svolta.
4. Il praticante è tenuto a versare il contributo di iscrizione al Registro dei praticanti con regolarità ed entro la scadenza prevista, rimanendo annualmente obbligato al versamento, anche dopo il periodo di compiuta pratica, finché, non chiedi la cancellazione dal Registro o essa non sia disposta d'ufficio.

ART. 12

FREQUENZA DELLE UDIENZE

1. Il praticante oltre alla frequenza dello studio è tenuto a partecipare ad udienze civili, penali, amministrative e in giudizi arbitrali, nonché ad incontri di mediazione civile e/o commerciale, in ogni ordine e grado, in numero minimo di 20 a semestre secondo le seguenti modalità:
 - non è idonea la partecipazione ad udienze di mero rinvio e, in ogni caso, a udienze che non prevedano alcuna attività di studio della controversia o, ancora, udienze che non comportino questioni giuridiche di alcun genere, sostanziali o processuali;
 - è preferibile che l'attività di udienza venga distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento e che interessi questioni giuridiche processuali e sostanziali eterogenee; più specificamente sia udienze di diritto civile (dovendosi a tal scopo considerarsi udienze diritto civile anche quelle avanti il giudice amministrativo o tributario) sia udienze di diritto penale;
 - non possono essere relazionate, ai fini del computo delle udienze complessive del semestre, più di due udienze nello stesso giorno;
 - nel caso di udienze a trattazione scritta, congiunta o disgiunta, l'Avvocato presso il quale il

praticante svolge il tirocinio dovrà inserire nelle c.d. note di trattazione una dichiarazione attestante la compartecipazione del Praticante alla loro redazione; al libretto della pratica dovrà essere acclusa una dichiarazione a firma dell'Avvocato, sotto la sua personale responsabilità, che contenga l'elenco delle udienze tenute con trattazione scritta ed attesti la partecipazione del praticante alla redazione delle note d'udienza.

2. Al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze, il praticante dovrà corredare il libretto di pratica da una copia delle note di trattazione scritta, nonché del verbale di udienza o dell'incontro di mediazione, nel quale sia stato dato atto della sua presenza, il tutto nel rispetto della privacy delle parti private, i cui nominativi dovranno essere opportunamente oscurati.

ART. 13

ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI SEMESTRI DI TIROCINIO

1. Al termine di ogni semestre il praticante dovrà - entro un mese dalla scadenza dello stesso, pena la mancata convalida, salvo giustificato motivo rimesso alla valutazione del Consiglio dell'Ordine - presentare richiesta di riconoscimento dell'attività svolta, mediante deposito del libretto presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati. Ciò al fine di maturare i semestri necessari per il conseguimento del certificato di compiuta pratica.

2. Per il riconoscimento del semestre dovrà essere allegato:

- il libretto della pratica adeguatamente compilato e corredato da n. 2 relazioni esplicative di questioni giuridiche affrontate nel corso del periodo di pratica (l'Avvocato presso il quale svolge il tirocinio dovrà attestare che le questioni giuridiche oggetto delle relazioni sono state trattate nello studio);
- l'elenco delle udienze corredate dalle copie dei verbali attestanti la presenza del praticante e/o delle note di trattazione scritta con l'attestazione a firma del *dominus*;
- la dichiarazione di frequenza della Scuola Forense con specificazione del relativo periodo.

3. Al termine del terzo semestre, il tirocinante dovrà altresì allegare al libretto una relazione avente ad oggetto una questione deontologica a sua scelta, nonché una relazione che illustri le modalità con le quali è stata svolta la pratica, le questioni trattate, i rapporti con il proprio dominus e le eventuali criticità emerse nel corso del semestre.

4. All'esito della presentazione della domanda di riconoscimento del primo e del terzo semestre di tirocinio, il praticante, previa convocazione, sosterrà un colloquio avanti al Consiglio dell'Ordine nel quale saranno approfondite le competenze deontologiche, le questioni giuridiche trattate e le questioni di carattere pratico connesse allo svolgimento del tirocinio stesso, al fine di consentire al Consiglio dell'Ordine un monitoraggio continuativo sullo stato effettivo della pratica nel Foro.

5. Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non convalidare il singolo semestre ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano giudicati insufficienti.

ART. 14

CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

1. Ai fini dell'iscrizione all'esame di abilitazione è necessario che il praticante consegua il certificato di compiuta pratica.

2. Alla richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica dovrà essere allegato il libretto della pratica con tutti gli allegati previsti.

3. A seguito della presentazione della domanda, il praticante, previa convocazione, sosterrà un colloquio avanti al Consiglio dell'Ordine. Ove la domanda sia presentata contestualmente alla richiesta di riconoscimento del semestre di pratica il colloquio previsto dall'art. 13 comma 3

coinciderà con quello previsto dal presente articolo.

4. Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non rilasciare il certificato di compiuta pratica ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano giudicati insufficienti.

5. Il mancato superamento con profitto dei corsi della Scuola Forense è condizione ostativa al rilascio del certificato.

6. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio è competente a rilasciare il certificato di compiuta pratica ove il praticante sia stato iscritto per l'intero periodo di pratica nel Registro dei praticanti di Sondrio ovvero - in caso di trasferimento a Sondrio con provenienza da altro Foro - se il praticante sia stato iscritto a Sondrio al termine del periodo di pratica. Il luogo ove egli è stato iscritto per il maggiore periodo di tirocinio determinerà la sede di Corte d'Appello dinanzi alla quale proporre la domanda di partecipazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Anche per il praticante trasferito rimane fermo l'obbligo di produrre l'attestazione di aver frequentato la Scuola Forense o corso equipollente. Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto per eguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'Ordine aventi sede in Distretti diversi, la sede in cui si sostiene l'esame di abilitazione è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

ART. 15

TRASFERIMENTO DEL TIROCINANTE E CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA PARZIALE

1. Il praticante che nel corso del tirocinio intenda trasferirsi presso altro Ordine degli Avvocati dovrà presentare istanza di nulla osta al trasferimento avvalendosi dell'apposita modulistica rinvenibile nel sito istituzionale.

2. Deliberato il nulla osta al trasferimento, il praticante potrà quindi chiedere l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati ricevente.

3. Deliberata la nuova iscrizione, il praticante, ai fini del completamento della procedura di trasferimento chiederà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio il rilascio del certificato di compiuta pratica parziale per il periodo effettivamente svolto. Alla domanda dovrà essere allegato il libretto della pratica compilato in ogni sua parte, nei limiti della attività svolta, corredato dalla dichiarazione dell'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio, dichiarazione quest'ultima necessaria per la richiesta attestazione dell'attività svolta nello studio legale.

4. Qualora il praticante intenda trasferirsi presso altro Avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Sondrio, sarà sufficiente darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni, allegando nuova dichiarazione di disponibilità nonché dichiarazione dell'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio con attestazione del periodo di svolgimento effettivo. Il periodo di tirocinio non certificato dalla dichiarazione dell'Avvocato non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

ART. 16

SCUOLA FORENSE

1. L'Ordine Forense di Monza, in collaborazione con l'Ordine di Sondrio e con gli Ordini di Como e di Lecco, ha istituito la Scuola Forense con lo specifico fine di concorrere nella formazione e nella preparazione tecnico-deontologica delle nuove generazioni di Avvocati.

2. Il Direttivo della Scuola Forense annualmente, in conformità allo statuto e alle previsioni normative e regolamentari, che qui si intendono integralmente richiamate, predispone, per garantire l'effettiva partecipazione di ogni praticante, un programma a moduli e un calendario di lezioni.

3. La partecipazione ad almeno l'80% degli incontri previsti può sostituire il colloquio di

accertamento pratica previsto avanti al Consiglio dell'Ordine ai fini dell'abilitazione al patrocinio sostitutivo. Il superamento positivo del percorso formativo concorre, unitamente agli altri requisiti posti dalla legge, al riconoscimento del certificato di compiuta pratica presupposto per poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione di Avvocato. La partecipazione ad almeno il 75% degli incontri previsti in ogni semestre comporta il riconoscimento di n. 6 crediti per ciascun semestre.

4. Il regolamento della Scuola Forense è rinvenibile sul sito <https://scuola-forense-di-monza.webnode.it>.

ART. 17

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

1. Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, di cui all'art. 16 del D.Lgs. N. 398/97, è valutato per la durata di un anno di pratica forense, ai sensi e per gli effetti del DM 11.12.2001 n. 475, sia se l'iscrizione alla scuola di specializzazione abbia preceduto l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, sia se essa intervenga nel corso della pratica stessa.

2. Il semestre residuo, da intendersi ai fini del presente regolamento quale unico e dunque ultimo semestre di pratica, decorre dall'iscrizione nel registro dei praticanti; esso dovrà essere di pratica effettiva e come tale sarà valutato dal Consiglio anche ai fini della concessione del certificato di compiuta pratica.

3. Il praticante all'atto dell'iscrizione nel registro praticanti o in un momento successivo, qualora solo in seguito intervenisse l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine la sussistenza di tale condizione.

4. La presentazione dell'attestazione del positivo superamento del primo anno della S.S.P.L. o del diploma di specializzazione, è titolo fungibile - ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica - all'attestazione di positivo superamento della Scuola Forense.

ART. 18

TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI

1. L'attestazione di positivo svolgimento del tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari a sensi e per gli effetti dell'art. 73 co. 13 del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 98/2013 come successivamente integrato da D.L. 90/2014, è valutato per la durata di un anno di pratica forense.

2. Lo svolgimento del tirocinio non è di per sé condizione ostativa allo svolgimento contestuale della pratica forense. Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato - sia esso praticante già iscritto che intenda associare alla pratica lo svolgimento del tirocinio presso Ufficio giudiziario, sia esso tirocinante presso Ufficio giudiziario che intenda iscriversi al registro dei praticanti - valuta caso per caso la compatibilità del tirocinio rispetto ai requisiti necessari e imprescindibili della pratica forense.

4. Rimane fermo l'obbligo di prestare almeno 6 mesi di tirocinio presso uno studio legale.

5. Il praticante Avvocato che contestualmente, previa delibera consiliare, svolga il tirocinio presso Uffici giudiziari, può essere esonerato dalla frequentazione della Scuola Forense solo qualora tale tirocinio preveda, come obbligatorio, un connesso omologo specifico percorso di formazione su materie analoghe a quelle trattate nel programma della Scuola Forense e, in particolare, in materia di diritto forense e deontologia forense. L'eventuale esonero è deliberato dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'interessato. La delibera potrà essere anche di esonero parziale con necessità di integrazione formativa obbligatoria in diritto forense e deontologia forense. Tale attività formativa sarà programmata e organizzata dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 19
ALTRI PERCORSI FORMATIVI FUNGIBILI ALLA SCUOLA FORENSE

1. Lo svolgimento di dottorato di ricerca presso Facoltà di Giurisprudenza su materie giuridiche di stretta pertinenza alla professione di Avvocato, non è di per sé condizione ostativa allo svolgimento contestuale della pratica forense. Così altrettanto per i master di formazione in materie giuridiche.
2. Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato - sia esso praticante già iscritto che intende associare alla pratica lo svolgimento di un percorso accademico o un master, sia esso iscritto a tali percorsi formativi che intenda iscriversi al registro dei praticanti - assunta la documentazione necessaria, si riserva di valutare il singolo caso con particolare riferimento alla compatibilità del tirocinio rispetto ai requisiti necessari e imprescindibili della pratica forense.
3. Il praticante Avvocato che contestualmente, previa delibera consiliare, svolga dottorato di ricerca o master formativi, può essere esonerato dalla frequentazione della Scuola Forense solo qualora detti percorsi prevedano, come obbligatorio, un connesso omologo specifico percorso di formazione su materie analoghe a quelle trattate nel programma della Scuola Forense e, in particolare, in materia di diritto forense e deontologia forense. L'esonero è deliberato su richiesta dell'interessato. La delibera potrà essere anche di esonero parziale con necessità di integrazione formativa obbligatoria in diritto forense e deontologia forense.

PARTE QUARTA

DOVERI DELL'AVVOCATO

ART. 20
DOVERI DELL'AVVOCATO PRESSO IL QUALE SI SVOLGE IL TIROCINIO

1. L'Avvocato che intenda accogliere un praticante deve avere maturato almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale e deve essere in regola con gli oneri posti a suo carico dalla L. 247/2012 anche in materia di formazione. L'Avvocato, salvo espressa delibera autorizzativa del Consiglio dell'Ordine, può accogliere presso il proprio studio un numero massimo di tre praticanti.
2. L'Avvocato ha il dovere di assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica per consentire un'adeguata formazione, valorizzandone la partecipazione nello svolgimento dell'attività in studio e incentivandone la partecipazione alle udienze.
3. E' dovere dell'Avvocato assicurare al praticante il tempo necessario per la frequentazione della Scuola Forense, per la partecipazione a momenti formativi e di aggiornamento professionale, nonché per l'approfondimento e lo studio personali; parimenti, nei periodi di tirocinio antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di Avvocato, dovrà agevolare e consentire che il praticante diminuisca la presenza in studio, fino a sospenderla, nell'immediatezza delle prove dell'esame di abilitazione.
4. Oltre a trasmettere al praticante le competenze tecniche, pratiche e strategiche proprie e tipiche della professione forense, l'Avvocato, con ciò dando sostanza all'essenza dell'obbligo formativo che assume verso le nuove generazioni con la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 10 comma 4, anche e soprattutto in ragione della funzione sociale della professione, è tenuto a formare il praticante sulla deontologia e l'etica professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi precetti morali.
5. L'Avvocato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, deve verificare con scrupolo e confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.
6. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di tirocinio professionale con espressa dichiarazione dell'Avvocato. L'infedele attestazione costituisce grave

infrazione disciplinare sia per l'Avvocato, sia per il praticante.

7. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, anche in ragione dei precetti deontologici vigenti, l'Avvocato opportunamente può riconoscere al praticante avvocato, con apposito contratto, un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale profuso e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili e della legislazione vigente.

8. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni - con esclusione del periodo feriale - l'Avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine il giorno 29.03.2021, che sostituisce il precedente, entra in vigore il giorno 29.03.2021.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli iscritti nel registro praticanti al momento dell'entrata in vigore, a decorrere dal primo semestre successivo all'entrata in vigore.